

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO PRESTI, CATANOSO, FATUZZO, FRAGALÀ, SCALIA

Disposizioni concernenti i ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato

Presentata il 26 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione dell'ufficio del coordinatore sanitario presso le direzioni interregionali della Polizia di Stato ha comportato la necessità di ricordare gli uffici sanitari periferici afferenti, incrementando le dotazioni organiche dei dirigenti superiori medici e dei primi dirigenti medici. Esigenza dettata anche dalla necessità di creare uffici che svolgano azione di indirizzo e coordinamento tra la Direzione centrale di sanità e le direzioni interregionali, prevedendo altresì l'elaborazione di protocolli di intervento e l'adozione di armoniche linee guida.

La variazione delle dotazioni organiche predette non comporta peraltro problemi di spesa in quanto ad un aumento dei dirigenti medici corrisponde la contestuale riduzione del numero di unità del ruolo dei direttivi medici, che peraltro rispettivamente dopo tredici anni di anzianità di servizio hanno diritto al trattamento eco-

nomico di primo dirigente e dopo ventitré anni a quello dirigente superiore.

In considerazione della maggiore onerosità dei compiti spettanti ai medici della Polizia di Stato, l'articolo 2 della presente proposta di legge attribuisce la qualifica di dirigente generale di livello B al dirigente generale medico con almeno un anno di anzianità; ciò anche al fine di potere adeguatamente svolgere i compiti di alta direzione e *management* in seno al dipartimento della pubblica sicurezza, compatibilmente con le previsioni di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Analoga misura è peraltro già prevista per i vertici dei corpi di sanità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; appare dunque doveroso estendere tale trattamento alla Polizia di Stato anche a salvaguardia del prestigio, del ruolo e della funzione ricoperti dal suo vertice.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato).

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di avanzamento nel ruolo di dirigente generale medico della Polizia di Stato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato un periodo di permanenza di almeno un anno nella qualifica, è conferita la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

TABELLA A
(articolo 1)

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale Medico principale Medico capo	350
---	-----

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza, direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale.
E	Primo dirigente medico	33	Direttore di divisione della direzione centrale di sanità, vice consigliere ministeriale, dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico, presidente delle commissioni mediche.

€ 0,26



14PDL0028380